

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5334 R	10 settembre 2003	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 3 dicembre 2002 concernente la modifica del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (art. 510 CPC; delibazione delle sentenze extracantonali) e adesione al Concordato intercantonale sull'esecuzione delle sentenze in materia civile

1.

Ai sensi dell'art. 510 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (in seguito CPC), le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile d'appello, vertente sui seguenti punti:

- a) se la sentenza sia cresciuta in giudicato;
- c) se le parti siano state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia.

La menzionata disposizione di diritto processuale ticinese prevede **due fasi** nell'ambito del riconoscimento delle decisioni di Tribunali di altri Cantoni svizzeri.

- In una prima fase la sentenza pronunciata fuori Cantone deve essere sottoposta alla procedura di delibazione davanti al Tribunale d'appello.
- In un secondo tempo la decisione può essere trasmessa all'Autorità incaricata della sua esecuzione.

La delibazione davanti al Tribunale d'appello avviene nella forma della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e seguenti CPC). L'Autorità giudiziaria verifica che la sentenza sia cresciuta in giudicato (art. 510 lett. a CPC) e che le parti siano state legalmente citate o rappresentate (art. 510 lett. c CPC).

Terminata la procedura di delibazione, la decisione può essere trasmessa all'Autorità incaricata della sua esecuzione.

2.

Con la modifica di legge e il decreto legislativo proposti nel messaggio si vuole semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti cautelari pronunciati dai Tribunali di altri Cantoni, abbandonando segnatamente la procedura di delibazione.

Questa procedura, se pur di regola rapida, necessita comunque di un certo tempo. Il problema della celerità si pone soprattutto nell'ambito della deliberazione dei provvedimenti cautelari. In questi casi, la mancanza di tempestività potrebbe rendere vana la misura da adottare. Si pensi ad esempio al caso in cui l'Autorità fuori Cantone domandi l'esecuzione dell'iscrizione di una menzione di blocco o dell'annotazione della restrizione della facoltà di disporre nel Registro fondiario. L'efficacia di queste misure dipende dalla tempestività con la quale vengono prese, onde evitare che il bene da assicurare sia alienato prima dell'iscrizione del provvedimento richiesto.

La maggioranza dei Cantoni svizzeri ha aderito al Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile del 10 marzo 1977, che stabilisce una procedura più semplice e rapida, nel senso che viene coinvolta direttamente l'Autorità chiamata a provvedere all'esecuzione della sentenza e che verificherà la crescita in giudicato della decisione extracantonale e l'avvenuta regolare citazione delle parti.

3.

Per semplificare la procedura di riconoscimento delle sentenze rese dagli altri Tribunali svizzeri, il Consiglio di Stato propone quindi di abbandonare la procedura di deliberazione, adottando la soluzione applicata nella maggior parte degli altri Cantoni.

Il messaggio in esame propone segnatamente la modifica dell'attuale art. 510 CPC, che avrà il seguente tenore:

Art. 510 - Sentenze di Tribunali confederati

¹*Le sentenze e le decisioni di provvedimenti cautelari in materia civile pronunciate in un altro Cantone sono eseguite nel Canton Ticino come fossero sentenze pronunciate da Autorità ticinesi, se sono munite di un attestato dell'Autorità competente del Cantone in cui sono state rese certificante il loro carattere esecutivo.*

²*La parte contro la quale è diretta la domanda d'esecuzione può sollevare eccezioni contro la stessa,*

- a) *ove non sia stata regolarmente citata o legalmente rappresentata;*
- b) *ove la parte provi con documenti che dopo la sentenza o dopo il giorno a partire dal quale l'Autorità giudicante non abbia più avuto la possibilità di tener conto di fatti nuovi, siano intervenute circostanze che escludono o sospendono completamente o in parte l'esercizio delle pretese;*
- c) *ove la parte, in seguito a sentenza contumaciale, abbia richiesto un procedimento di revisione e alla sua istanza sia stato accordato effetto sospensivo.*

³*L'istanza di esecuzione delle sentenze è inoltrata al pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360).*

⁴*L'opposizione è proposta al pretore nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg.).*

4.

Considerato che la proposta di modifica legislativa corrisponde a quanto già previsto nel Concordato, si potrebbe sostenere che l'adesione allo stesso sia superflua, in quanto la procedura di riconoscimento delle sentenze sarebbe già garantita dal diritto processuale cantonale, segnatamente dall'art. 510 CPC con le modifiche proposte dal messaggio in esame.

L'adesione al Concordato - attualmente in vigore in 17 Cantoni - rimane ciò nondimeno utile ed opportuna, in quanto adempie anche funzioni di pubblicità, nel senso che gli interessati non devono condurre un'indagine approfondita nelle varie procedure cantonali per sapere a quali condizioni e con quali modalità una sentenza del loro Cantone è eseguibile in Ticino. Inoltre, nell'allegato al Concordato sono esplicitamente elencate le Autorità competenti di ciascun Cantone.

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo ad approvare la modifica dell'art. 510 CPC e l'adesione al Concordato.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Dafond - Dell'Ambrogio -
Duca Widmer - Genazzi - Ghisletta D. - Mellini - Pantani -
Pedrazzini - Pini